



CRITERI DI CONFERIMENTO, MUTAMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

VISTO l'articolo 97 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante le *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* ed in particolare l'art. 19 in materia di incarichi di funzioni dirigenziali;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l'art. 9, comma 32, in tema di scadenza degli incarichi dirigenziali anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, recante il *"Regolamento recante la disciplina per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo"*;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante *"Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"*, con il quale è stato istituito l'Ispettorato nazionale del lavoro;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2016 recante *"Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro"* e, in particolare, l'art. 12 recante la disciplina relativa agli incarichi di funzioni dirigenziali;

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dirigente Funzioni Centrali, con particolare riferimento alla disciplina relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTA la direttiva del Dipartimento della Funzione pubblica del 19 dicembre 2007, n. 10 concernente l'affidamento, mutamento e revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali;

VISTA la direttiva del Dipartimento della Funzione pubblica del 26 giugno 2019, n. 2 recante le linee di indirizzo volte a orientare le amministrazioni pubbliche in materia di promozione della parità e delle pari opportunità;

VISTO il decreto del Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 22 dicembre 2016, n. 11 recante i *"Criteri datoriali in ordine alle modalità di conferimento, mutamento e revoca degli incarichi di funzione"*



dirigenziale di livello generale e non generale” nonché i successivi decreti fra cui, da ultimo, il decreto del 28 dicembre 2022, n. 50;

VISTO l’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, modificato da ultimo dall’art. 4, comma 5 lett. a), del D.L. n. 159/2025, secondo il quale, tra l’altro, *“nell’ambito della predetta dotazione organica sono ricompresi un numero massimo di dieci posizioni dirigenziali di livello generale, di cui una da conferire ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e cento posizioni dirigenziali di livello non generale”;*

VISTO il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e il vigente Piano della performance;

CONSIDERATA la necessità di rideterminare i criteri di conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali, adeguando la relativa disciplina al vigente quadro normativo e giurisprudenziale intervenuto in materia;

CONSIDERATO che il confronto con le OO.SS. avviato in data 10 novembre 2025 si è concluso in data 18 novembre 2025;

DATO ATTO dell’informativa resa al Consiglio di Amministrazione nella riunione dell’11 dicembre 2025;

DECRETA

Articolo 1 Principi generali

- 1.** Le disposizioni del presente decreto disciplinano i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale presso gli Uffici centrali e territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro, nel rispetto delle condizioni soggettive e oggettive previste dalle disposizioni richiamate in premessa.
- 2.** I criteri e le modalità del conferimento sono definiti tenendo conto delle peculiari esigenze strutturali e professionali degli Uffici dell’Ispettorato, adottando procedure volte a garantire il tempestivo affidamento o rinnovo degli incarichi dirigenziali al fine di garantire la continuità e l’efficienza dell’attività amministrativa, mediante la valorizzazione delle risorse e delle competenze professionali del personale dirigenziale, nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.
- 3.** L’atto di conferimento è effettuato alla luce dei criteri di valutazione di cui al presente decreto, avendo riguardo alle regole generali di correttezza e buona fede ed esplicitando le ragioni sottese alla scelta, al fine di garantire le condizioni di un trasparente e imparziale esercizio dell’attività amministrativa.
- 4.** Tutti i dirigenti hanno diritto ad un incarico. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati. La durata è correlata agli obiettivi definiti e, in ogni caso, non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque anni.



Articolo 2

Pubblicità degli incarichi

1. In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni, nonché in attuazione di quanto previsto dall'art. 19, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, l'Amministrazione assicura l'aggiornamento, con cadenza almeno semestrale, degli incarichi conferiti, dei posti dirigenziali vacanti e di quelli vacanti che intende coprire.

Articolo 3

Conferimento degli incarichi dirigenziali

1. Il Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro e i Direttori delle Direzioni centrali, secondo le rispettive attribuzioni, provvedono preliminarmente ad individuare gli Uffici per i quali si rende necessario conferire l'incarico dirigenziale, mediante la ricognizione e/o l'aggiornamento dei posti da ricoprire.

2. Mediante la procedura di cui all'art. 19, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, sono resi conoscibili – mediante pubblicazione di apposito interpello sul sito istituzionale e sulla rete intranet dell'Ispettorato, per una durata non inferiore a quindici giorni – il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili. In relazione ai posti di funzione vacanti, l'Amministrazione rende conoscibili le vacanze di organico mediante la pubblicazione dell'interpello anche anteriormente all'evento e, in ogni caso, individuando il termine dal quale il posto sarà disponibile, per assicurare la continuità dell'azione amministrativa.

3. L'interpello costituisce lo strumento che fornisce all'Amministrazione elementi conoscitivi utili ad effettuare scelte meditate, trasparenti e motivate, nonché una modalità mediante la quale i dirigenti sono messi in condizione di manifestare il proprio interesse a ricoprire gli incarichi disponibili.

4. I criteri di scelta sono determinati in considerazione delle attività di competenza dell'Ufficio da ricoprire, nonché delle esigenze organizzative, gestionali e di buon andamento. La procedura di interpello è finalizzata ad acquisire la disponibilità di coloro che manifestano il proprio interesse a ricoprire lo specifico incarico.

5. La manifestazione di interesse è inoltrata al Direttore dell'Ispettorato per gli incarichi dirigenziali di livello generale ovvero, per gli incarichi dirigenziali non generali, al Dirigente di livello generale interessato ed è corredata del curriculum vitae recante le esperienze professionali, i risultati conseguiti ed ogni altro elemento ritenuto utile per la valutazione dell'idoneità a ricoprire lo specifico incarico. Contestualmente i dirigenti devono dichiarare l'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità secondo la normativa vigente.

6. Le manifestazioni di interesse ai fini del conferimento degli incarichi di livello generale e non generale dovranno essere presentate dai dirigenti di ruolo dell'Ispettorato nazionale del lavoro con riferimento ad almeno tre e massimo dieci possibili incarichi, laddove disponibili, con indicazione dell'ordine di preferenza. Se gli incarichi disponibili sono inferiori a tre, le manifestazioni di interesse dovranno indicare in ordine di preferenza tutti gli incarichi disponibili.

7. Dalla partecipazione alla procedura di interpello non deriva il diritto al conferimento dell'incarico, restando riservata all'Amministrazione la valutazione in ordine all'*an* del conferimento.

8. L'esito dell'interpello è reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale e sulla rete intranet.



9. Le candidature sono esaminate e valutate in base alla rispondenza ai principi di natura generale di cui al presente atto, nonché a specifici requisiti eventualmente richiesti in sede di interpello in relazione alle peculiari necessità organizzative, gestionali e di risultato dell'Amministrazione.

10. La valutazione delle manifestazioni di interesse dei partecipanti all'interpello è effettuata nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire;
- b) complessità della struttura interessata;
- c) attitudini, capacità e competenze professionali del dirigente, avendo riguardo al percorso curriculare ed avvalendosi di ogni elemento informativo utile relativo allo svolgimento dei pregressi incarichi;
- d) risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e la relativa valutazione, ove possibile, nell'ultimo triennio;
- e) assenza di elementi derivanti da attività di audit che, in relazione allo specifico incarico da conferire, possono incidere sul buon andamento o l'imparzialità nella gestione e organizzazione dell'Ufficio;
- f) esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico;
- g) rotazione degli incarichi, quale misura prevista nel PIAO sezione dedicata al Piano triennale di prevenzione della corruzione. Il principio di rotazione è realizzato mediante il contemperamento delle esigenze dell'Amministrazione di assicurare la prosecuzione efficiente ed efficace delle attività amministrative, tenendo conto delle professionalità acquisite dai dirigenti nell'ambito di specifici settori nonché delle attribuzioni degli Uffici caratterizzati da un elevato contenuto tecnico;
- h) principio di pari opportunità;
- i) anzianità di servizio presso la medesima amministrazione nonché presso altre pubbliche amministrazioni;
- j) assenza di condanne penali anche ai sensi degli artt. 444 c.p.p.;
- k) particolari condizioni riferibili, a titolo esemplificativo ma non esclusivo, ad esigenze di assistenza ai sensi della L. n. 104/1992;
- l) specifiche esigenze di funzionalità e continuità dell'attività istituzionale nell'ambito dell'Ufficio attualmente ricoperto dal dirigente.

11. Per la valutazione della manifestazione di interesse riferibili ad incarichi di livello generale, se ritenuto utile, può essere effettuato un colloquio volto ad acquisire ulteriori elementi di conoscenza.

12. All'esito delle procedure di valutazione e individuazione del dirigente, si procede al conferimento con apposito provvedimento del competente Direttore, con il quale sono definiti l'oggetto, la durata e gli obiettivi da conseguire. Con la determinazione del conferimento è formalizzata, in separato atto, la valutazione con la relativa motivazione effettuata in relazione ai criteri di cui al comma 10. Al provvedimento di conferimento accede un contratto individuale recante, ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali, il trattamento economico fisso e accessorio.

13. La valutazione dei criteri di cui al comma 10, avviene anche qualora sia presentata una sola candidatura in relazione all'incarico da conferire. Su richiesta del candidato, l'Amministrazione provvede a formalizzare le motivazioni relative al mancato conferimento dell'incarico.



14. Ai nuovi dirigenti assunti all'esito di procedure concorsuali il conferimento dell'incarico è effettuato nel rispetto, ove compatibili, dei criteri di cui al presente decreto. Le posizioni dirigenziali da affidare ai dirigenti neoassunti sono individuate e rese previamente conoscibili, mediante la procedura di interpello, ai dirigenti già in servizio al fine di consentire eventuali manifestazioni di interesse. Il dirigente neoassunto può essere assegnato ad un diverso incarico rispetto a quello inizialmente conferito a condizione che siano trascorsi almeno tre anni, salvo diverse esigenze dell'Amministrazione.

15. Nell'ipotesi in cui, a seguito della procedura di interpello, non sia pervenuta alcuna manifestazione di interesse per i posti disponibili, l'Amministrazione ha la facoltà di avvalersi delle procedure di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, dando la priorità al personale dirigenziale in posizione di comando.

Articolo 4

Conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del D.Lgs. n. 165/2001

1. Il conferimento di incarichi di cui all'art. 19, comma 5-bis e comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 viene effettuato previa verifica, mediante interpello, dell'insussistenza o indisponibilità di adeguate professionalità riferibili al personale di ruolo rispetto ai criteri e requisiti ulteriori di cui all'art. 3, commi 9 e 10.

2. In relazione alle Direzioni centrali e interregionali, l'assegnazione degli incarichi ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, fermo restando il rispetto dei criteri previsti dal citato decreto legislativo e dal presente provvedimento, avviene da parte del competente Direttore centrale o interregionale.

3. In relazione agli Ispettorati d'area metropolitana e agli Ispettorati territoriali del lavoro, la scelta in ordine alla assegnazione degli incarichi ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, fermo restando il rispetto dei criteri previsti dal citato decreto legislativo e dal presente provvedimento, è effettuata esclusivamente dalla Commissione di cui al comma 4.

4. Presso l'Ispettorato è istituita, annualmente, una Commissione nominata dal Direttore e composta dal Direttore interregionale di riferimento e da ulteriori due Dirigenti assegnatari di incarico di livello generale individuati attraverso sorteggio fra coloro che operano al livello centrale.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 3, il competente Direttore centrale, qualora ritenga che sussistano le condizioni di cui all'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, trasmette tutte le candidature pervenute in relazione alla posizione oggetto di interpello alla Commissione di cui al comma 4, unitamente alla proposta di assegnazione. La Commissione si riunisce su iniziativa del componente più anziano e senza alcun onere per l'Amministrazione. Pertanto, le riunioni della Commissione possono svolgersi anche avvalendosi di modalità di collegamento telematico e la partecipazione ai lavori non prevede rimborsi, compensi, indennità, né altri emolumenti. Ad esito delle riunioni la Commissione, sentito il Direttore generale, si esprime ai fini del conferimento dell'incarico relativo alla specifica posizione oggetto di interpello confermando la proposta del Direttore centrale ovvero indicando il nominativo di un diverso soggetto fra coloro che hanno presentato la propria candidatura. La Commissione provvede a motivare adeguatamente la scelta effettuata con specifico riguardo ai requisiti richiesti in relazione alla posizione oggetto di interpello. Alla formalizzazione dell'incarico procede in ogni caso il competente Direttore centrale.



Articolo 5

Conferimento di incarichi ad interim

1. Nelle ipotesi di vacanza in organico ovvero di sostituzione del dirigente titolare dell'incarico, la reggenza dell'Ufficio può essere affidata ad un altro dirigente del medesimo livello dirigenziale con un incarico *ad interim*, al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali.
2. Il conferimento dell'incarico *ad interim* è effettuato previo interpello riservato ai dirigenti già titolari di un incarico presso uno degli Uffici dell'Ispettorato anche ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del D.Lgs. n. 165/2001. Nelle more della procedura di interpello, per esigenze di funzionalità, detto incarico può essere conferito d'ufficio immediatamente al verificarsi dell'evento, di norma per la durata di 30 giorni.
3. L'incarico *ad interim* è conferito di norma per una durata di 12 mesi, rinnovabile qualora sussistano particolari esigenze di continuità e di funzionalità dell'Ufficio.
4. Fatte salve specifiche e motivate esigenze organizzative e funzionali di norma al dirigente potrà essere attribuito un solo incarico *ad interim*.
5. Nelle ipotesi in cui la procedura di interpello di cui al comma 2 vada deserta, il conferimento dell'incarico *ad interim* può essere disposto d'ufficio nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1.

Articolo 6

Dirigenti non titolari di uffici dirigenziali

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 10, del D.Lgs. n. 165/2001, al dirigente che abbia partecipato ad uno o più interpelli con esito negativo o che sia privo di incarico da oltre un mese può essere conferito, senza previa procedura di interpello, un incarico dirigenziale per uno dei posti disponibili, sentito l'interessato.

Articolo 7

Rinnovo e proroghe

1. Gli incarichi dirigenziali hanno una durata conforme a quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e possono essere rinnovati previa partecipazione alla procedura di interpello di cui all'art. 3.
2. Per il rinnovo degli incarichi si tiene conto del principio di rotazione disciplinato dal vigente PIAO con particolare riferimento agli incarichi di maggior rischio corruttivo e dei criteri di cui all'art. 3.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, dal vigente PIAO e dal comma 4, gli incarichi di funzione dirigenziale non sono rinnovati qualora, nei dieci anni che precedono la decorrenza dell'incarico da conferire, il dirigente abbia ricoperto il medesimo incarico per più di nove anni, fatte salve situazioni di carattere eccezionale, organizzative e personali, debitamente motivate.
4. Sono fatti salvi i casi in cui sussistano una o più delle seguenti condizioni: particolari competenze e attitudini, elevata specializzazione delle attribuzioni dell'incarico, necessità di garantire la continuità operativa di determinate attività istituzionali.



5. Nei casi in cui non si proceda a rotazione degli incarichi ai sensi del presente articolo, sono comunque adottate misure alternative di prevenzione del rischio corruttivo previste dal vigente PIAO.
6. Al solo fine di armonizzare la durata degli incarichi esistenti, gli incarichi possono essere prorogati per un periodo massimo di 6 mesi, da computare ai sensi del comma 3.
7. Anche in assenza di valutazione negativa l'Amministrazione, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 3, commi 9 e 10, si riserva di non procedere al rinnovo dell'incarico dandone comunicazione al dirigente entro il quindicesimo giorno antecedente la chiusura dell'interpello, formalizzandone i motivi su richiesta dello stesso.

Articolo 8

Revoca, risoluzione e decadenza dall'incarico

1. L'incarico può essere revocato anticipatamente rispetto alla scadenza per motivate ragioni organizzative e gestionali nel rispetto del vigente CCNL.
2. In relazione alla gravità dei casi l'Amministrazione può, inoltre, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001, in caso di risultati negativi di gestione o di inosservanza delle direttive impartite, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 165/2001 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
3. In ogni caso, le relative determinazioni sono precedute da una comunicazione al dirigente interessato entro congruo tempo, adeguato a consentire allo stesso di interloquire con l'Amministrazione.
4. Il sopravvenire di condizioni di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 comporta la decadenza dall'incarico e la contestuale risoluzione del contratto.
5. La risoluzione del contratto può avvenire anche per consensuale volontà delle parti, ferma restando l'applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Articolo 9

Riorganizzazione dell'Amministrazione

1. Nel caso in cui il processo di riorganizzazione della struttura determini la decadenza degli incarichi dirigenziali conferiti sulla base del precedente assetto, la stessa disciplina la decorrenza dei nuovi incarichi.
2. In relazione al conferimento degli incarichi di livello non generale relativi alle posizioni da ricoprire presso gli Uffici centrali e interregionali, in assenza del Direttore centrale o interregionale di riferimento, gli stessi possono essere conferiti da un Direttore centrale individuato dal Direttore dell'Ispettorato.



Articolo 10
Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si applicano le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.

2. Il presente decreto abroga e sostituisce ogni decreto direttoriale precedentemente adottato in merito.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO

Daniilo PAPA



PAPA DANILO
ISPETTORATO NAZIONALE
DEL LAVORO
Dirigente
12.01.2026 09:26:21
GMT+01:00